XI LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2775

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, CIABARRI, RUTELLI, TREMAGLIA, ALESSI, ALTE-RIO, BIAFORA, BOI, CAFARELLI, FOTI, GELPI, GOTTARDO, LATTANZIO, MAIRA, MASTRANZO, NAPOLI, PIREDDA, RIC-CIUTI, SANESE, SANZA, SCAVONE, TORCHIO, ZOPPI

Concessione di un contributo dello Stato alla sezione italiana del Servizio sociale internazionale per gli anni 1994, 1995 e 1996

Presentata il 14 giugno 1993

Onorevoli Colleghi! — Il Servizio sociale internazionale è un'organizzazione internazionale professionale che opera a favore di tutti coloro – italiani, stranieri e apolidi – che presentino problemi la cui soluzione esige un intervento di servizio sociale coordinato in più Paesi. Interviene anche per tutti i problemi che derivano dalla mobilità della popolazione e pertanto svolge programmi a favore di emigrati, immigrati e rifugiati.

Ha inoltre finalità statutarie di carattere generale relative allo studio di problemi socio-legali a carattere internazionale

A livello internazionale tale organismo è costituito da 15 sezioni nazionali autonome ma con scopi e tecniche di intervento comuni, e da numerose delegazioni di oltre 117 Paesi. La sua sede centrale è a Ginevra ed ha il compito di coordinare l'attività dell'ente e di mantenere i rapporti di collaborazione con altri organismi internazionali. L'ente opera con personale specializzato in varie discipline: assistenti sociali, giuristi, psicologi e collaboratori amministrativi.

L'attività dell'ente si esplica in collaborazione con gli organismi ministeriali e locali interessati. L'ente ha lo status di organo consultivo presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione internazionale del lavoro, oltre a collaborare attivamente con varie organizzazioni internazionali, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Lega per i diritti dei popoli, l'Organizzazione internazionale

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per le migrazioni, il Comitato internazionale delle Croci rosse, Amnesty international, la Comunità europea e la Conferenza sul diritto internazionale privato de l'Aja.

La sezione italiana, sorta nel nostro Paese nel 1932 come ufficio distaccato dell'Associazione italiana della Croce rossa, è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361; attualmente è sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, al quale annualmente invia copia del bilancio ed un rapporto sull'attività svolta.

I programmi dell'ente sono realizzati in armonia e nel rispetto dei programmi e delle competenze delle amministrazioni centrali e degli enti locali e comprendono servizi che non vengono svolti da altri istituti pubblici e privati. L'organizzazione garantisce una impostazione rigidamente professionale dei servizi resi ed esplica un'attività operativa a favore degli utenti e un'attività di consulenza tecnica per quanto attiene agli aspetti internazionali del lavoro sociale.

Il Servizio sociale internazionale interviene a favore degli italiani all'estero e degli stranieri in Italia in caso di: rimpatri, successive emigrazioni, ricongiungimenti familiari, ricerca di familiari, matrimoni misti, affidamento e tutela di minori, separazioni, divorzio, recupero di alimenti, sottrazione di minori, problemi sanitari, recupero di pensioni e documenti, problemi di studio, iscrizioni universitarie ed inserimento scolastico. L'ente attua altresì interventi specializzati nel campo delle adozioni internazionali quale servizio sociale autorizzato ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 184 del 1983.

Il Servizio sociale internazionale presta consulenze tecnico-professionali su problemi sociali e giuridici di carattere internazionale in occasione della preparazione di convenzioni internazionali, richieste da organismi quali la Conferenza sul diritto internazionale privato de l'Aja, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'International scientific and professional advisory council (ISPAC).

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, il Servizio sociale internazionale è chiamato ad operare dai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro per gli affari sociali, dalle regioni, dai comuni, dagli enti locali di servizio sociale e dalla Croce rossa italiana.

Si rileva altresì che il Servizio sociale internazionale costituisce un punto di riferimento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per l'esecuzione di programmi assistenziali a favore dei rifugiati presenti sul territorio italiano.

Il problema degli stranieri in Italia negli ultimi tempi ha assunto dimensioni tali da esigere interventi diversificati e quindi ha determinato un notevole sviluppo delle attività del Servizio sociale internazionale, in quanto tale ente ha una collaudata esperienza in merito, ed opera attraverso la struttura internazionale nei paesi di origine degli immigrati.

Statisticamente nell'ultimo anno vi sono stati notevoli incrementi nei vari programmi del Servizio sociale internazionale. Il numero delle cittadinanze considerate è aumentato del 18 per cento, il che indica la necessità di offrire servizi in un numero sempre maggiore di Paesi e implica l'opportunità di conoscere culture e ordinamenti giuridici diversi per un corretto trattamento delle singole situazioni. Le pratiche iniziate nel 1992 sono superiori del 51 per cento rispetto al 1991.

importante sottolineare l'aumento di pratiche per cui sono stati richiesti servizi nel settore delle adozioni internazionali ha rappresentato una percentuale di aumento del 284 per cento rispetto all'anno precedente, il che indica una tendenza dell'utenza a seguire una prassi corretta usufruendo degli organi riconosciuti per svolgere tale compito dai Ministeri degli affari esteri e di grazia e giustizia. Per valutare il concreto inserimento del Servizio sociale internazionale nella struttura dei servizi in Italia e all'estero si indica che le richieste di intervento provenienti da enti di servizio sociale sono aumentate nel 1992, rispetto al

1991, del 191 per cento; le richieste di interventi da svolgere all'estero ma provenienti dall'Italia sono aumentate del 58

nienti dall'Italia sono aumentate del 58 per cento e quelle provenienti dall'estero ma da attuare in Italia del 26 per cento.

Il Servizio sociale internazionale, in virtù dell'esperienza acquisita nei molti anni di politica assistenziale internazionale, è stato costantemente chiamato dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e da organismi internazionali a collaborare nella realizzazione di programmi di formazione di operatori e nelle iniziative più complesse della sfera sociale.

Risulta opportuno che un organismo di tale rilevanza abbia un'adeguato sostegno per svolgere le proprie attività nel modo più proficuo per la comunità e per fornire l'apporto italiano al coordinamento e all'integrazione europea degli interventi sociali, in collaborazione con le altre sezioni esistenti nei Paesi della Comunità europea.

Finora il Servizio sociale internazionale ha svolto programmi particolari assistenziali e di studio con il supporto di vari Ministeri ed organizzazioni internazionali, mentre i costi di gestione dell'organizzazione per l'espletamento dei compiti istituzionali sono stati sostenuti con appositi stanziamenti triennali ed annuali iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Purtroppo la proposta di legge per il finanziamento dell'esercizio 1992 per lire un miliardo e 500

milioni è stata approvata soltanto nel 1993 (legge 29 marzo 1993, n. 86) e questo comporta una situazione economica molto grave, con un deficit per il 1992 che può essere affrontato soltanto mediante un finanziamento suppletivo distribuito nel triennio 1994-1996. Per evitare l'interruzione delle attività di un organismo quale il Servizio sociale internazionale, che è un supporto essenziale per l'attuazione di programmi sociali dello Stato all'interno e nella collaborazione con i Paesi terzi, è stata predisposta la presente proposta di legge, che prevede un finanziamento di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Tale finanziamento è indispensabile per risanare il deficit dell'organismo e per permettere un andamento regolare delle attività internazionali dell'ente in aderenza a quanto richiesto dalla Commissione affari esteri e comunitari di questo ramo del Parlamento che, in sede di approvazione della citata legge n. 86 del 1993, ha impegnato formalmente il Governo ad « assumere una concreta, immediata iniziativa legislativa per la messa a regime di finanziamenti su base triennale, come già promesso dal sottosegretario competente, valutando nel contempo le modalità di recupero - a favore dell'ente - dei mancati finanziamenti per l'anno 1992, tenendo conto dei gravi oneri cui si sono sottoposti gli stessi dipendenti, per evitare la sospensione delle attività ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 2000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 a favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale – sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

ART. 2.

- 1. L'Ente di cui all'articolo 1 opera a favore di cittadini italiani, stranieri, apolidi e rifugiati con problemi sociali e giuridici la cui soluzione esige interventi di servizio sociale coordinati tra strutture assistenziali di più Paesi, collaborando con le sezioni del Servizio sociale internazionale situate negli altri Paesi.
- 2. L'Ente organizza in Italia programmi operativi a favore degli utenti e svolge consulenza tecnica per gli aspetti internazionali del lavoro sociale. Tali attività sono svolte in accordo con il Ministero degli affari esteri ed in collaborazione con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro per gli affari sociali e con organismi internazionali.
- 3. L'Ente opera inoltre per il concreto adempimento di convenzioni internazionali nei settori dell'assistenza e dei servizi sociali.

ART. 3.

1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformità alle norme direttive statutarie,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'Ente.

ART. 4.

- 1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'Ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
- 2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

ART. 5.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al « Servizio sociale internazionale – sezione italiana » lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolare mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 2000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.